



Avviso pubblico

“Giornata degli Etruschi”

per la concessione di compartecipazioni finanziarie a Enti Locali, Musei civici appartenenti alla rete degli Enti Locali e Consorzi ed enti gestori di parchi e aree naturali protette, con sede legale e operativa in Toscana, per la promozione di iniziative rivolte a celebrare la civiltà, la cultura ed il patrimonio etrusco della Toscana, nel periodo compreso tra sabato 25 agosto e martedì 25 settembre 2018

Premesso che:

- la l.r. 46/2015 *“Disciplina delle iniziative istituzionali del Consiglio regionale per la valorizzazione delle finalità statutarie. Abrogazione della l.r. 26/2001”*, così come modificata dalla l.r. 7 marzo 2017, n. 9 *“Celebrazione delle ricorrenze istituzionali della Regione Toscana e degli anniversari storici. Istituzione dei Premi regionali di valorizzazione del territorio toscano Innovazione - Made in Tuscany e Giovanni da Verrazzano - Eccellenze toscane. Modifiche alla l.r. 46/2015”* ha introdotto, tra gli eventi di particolare rilievo, che hanno contribuito alla configurazione del territorio toscano, il conferimento del titolo di Granduca della Toscana al Duca di Firenze, Cosimo I, ad opera di Papa Pio V, con una bolla papale del 27 agosto 1569, perché questo titolo, nuovo e insolito nella ricca vetrina dei titoli sovrani, segnava il riconoscimento di una vera preminenza del principe fiorentino in quello che possiamo definire il sistema degli stati italiani della metà del XVI secolo. La concessione poneva infatti Cosimo I e dopo di lui i suoi successori, ad un livello di prestigio, che nessun altro principe italiano avrebbe potuto vantare, estendendo il governo dei Signori di Firenze al territorio che fu degli etruschi, prefigurando di fatto l’attuale configurazione regionale;
- nella seduta del 4 luglio 2018 l’Ufficio di Presidenza, con Deliberazione n. 79/2018 ha approvato il documento relativo alle Linee di indirizzo per la celebrazione della “Giornata degli Etruschi”, decidendo di destinare a tali celebrazioni, nell’anno 2018, la somma massima di **euro 42.000,00** quale importo da destinare al cofinanziamento di iniziative promosse da Enti Locali, Musei civici appartenenti alla rete degli Enti Locali toscani e Consorzi ed enti gestori di parchi e aree naturali protette;

Tutto ciò premesso, in attuazione della Deliberazione dell'Ufficio di Presidenza n. 79 del 4 luglio 2018, si rende noto quanto segue.

Art. 1 - Oggetto e finalità

1. Il Consiglio regionale con il presente avviso pubblico intende sostenere, attraverso la concessione di compartecipazioni finanziarie ai sensi della l.r. 4/2009, iniziative rivolte a celebrare la civiltà, la cultura e il patrimonio etrusco della Toscana, promosse da: **Enti Locali, Musei civici appartenenti alla rete degli Enti Locali e Consorzi ed enti gestori di parchi e aree naturali protette, aventi sede legale ed operativa in Toscana.**
2. Le iniziative proposte dai soggetti richiamati al precedente comma 1, devono essere pertinenti con la celebrazione oggetto del presente avviso e possono concretizzarsi in celebrazioni di **fatti ed eventi a carattere storico, scientifico e divulgativo**, quali, ad esempio: mostre, convegni, manifestazioni, pubblicazioni, presentazioni di libri, laboratori didattici, spettacoli, visite guidate, aperture straordinarie.

Art. 2 - Soggetti beneficiari

1. Possono presentare domanda di concessione, per le finalità del presente avviso: **Enti Locali, Musei civici appartenenti alla rete degli Enti Locali e Consorzi ed enti gestori di parchi e aree naturali protette, aventi sede legale ed operativa in Toscana.**
2. Le iniziative proposte, pena la non ammissibilità, devono essere realizzate per intero nel territorio della regione Toscana, nel periodo compreso tra **sabato 25 agosto e martedì 25 settembre 2018.**
3. I soggetti di cui al comma 1 possono presentare una sola domanda di concessione, riferita a una unica iniziativa.
4. La stessa iniziativa può essere realizzata da più soggetti, organizzati in forma associata. In questo caso deve essere individuato l'ente capofila che per il Consiglio regionale diventa referente amministrativo e responsabile dell'iniziativa proposta. Il soggetto capofila presenta al Consiglio regionale, in nome e per conto degli altri enti/soggetti, la domanda di concessione della compartecipazione, riceve dal Consiglio regionale la comunicazione relativa alla concessione della compartecipazione, presenta il rendiconto dell'iniziativa indicato all'art. 10 e suddivide la compartecipazione erogata dal Consiglio regionale tra gli altri enti/soggetti associati.

Art. 3 – Modalità e termini di presentazione della domanda di concessione

1. I soggetti di cui all'art. 2, comma 1, che intendono partecipare al presente avviso pubblico devono presentare la domanda di concessione, pena la non ammissibilità, utilizzando la modulistica disponibile sul sito istituzionale del Consiglio regionale reperibile all'indirizzo www.consiglio.regione.toscana.it, nella sezione: **"Avvisi gare e concorsi"** senza modificarne alcuna parte.
2. La domanda, presentata sull'apposito modulo di domanda (Allegato B), deve essere completa della seguente documentazione:
 - **il progetto dell'iniziativa**, che dia conto degli obiettivi, dei tempi, dei luoghi e delle modalità di realizzazione, dei soggetti pubblici e/o privati coinvolti, del pubblico di riferimento, delle modalità e degli strumenti di comunicazione e pubblicizzazione dell'iniziativa, presentato sull'apposito modello (allegato C);
 - **il piano previsionale di spesa** dell'iniziativa, articolato in base alle voci di spesa che si ritiene di dover sostenere, comprensivo dei contributi, vantaggi economici e sponsorizzazioni concessi da altri soggetti pubblici e/o privati, con indicazione sia del costo complessivo dell'iniziativa, sia della compartecipazione finanziaria richiesta al Consiglio regionale, presentato sull'apposito modello (allegato C);
 - **copia della convenzione o accordo di collaborazione** nel caso in cui la domanda di concessione sia presentata dall'ente capofila di un gruppo di soggetti che promuovono in forma associata la stessa iniziativa ai sensi dell'art. 2, comma 4. In alternativa, la domanda può essere corredata da una dichiarazione resa dai legali rappresentanti di tutti i soggetti promotori, da cui risulti espressamente l'accordo di collaborazione e l'individuazione del soggetto capofila.
3. La domanda di concessione, pena la non ammissibilità, deve essere redatta su carta intestata del soggetto richiedente e **firmata digitalmente dal legale rappresentante** con certificato in corso di validità o **dal dirigente competente**;
4. La domanda di concessione, corredata con tutta la documentazione obbligatoria, **deve pervenire** al Consiglio regionale, pena la non ammissibilità, **entro e non oltre venerdì 20 luglio 2018**, in una delle seguenti modalità:

- tramite la propria casella di posta elettronica certificata (PEC) all'indirizzo consiglioregionale@postacert.toscana.it riportando quale oggetto dell'invio: "Domanda di partecipazione *Avviso Pubblico Celebrazioni Etrusche*";
 - tramite il sistema interoperabile InterPRO per i soggetti aderenti, riportando quale oggetto dell'invio: "Domanda di partecipazione *Avviso Pubblico Celebrazioni Etrusche*";
5. **Le domande presentate al di fuori del periodo specificato al comma 4, mancanti di firma sull'istanza o con documentazione incompleta o che non utilizzino la modulistica allegata al presente avviso non potranno essere ammesse a valutazione e quindi saranno considerate inammissibili.**
6. Il Consiglio regionale non assume alcuna responsabilità in merito al ritardato ricevimento della domanda, per eventuali disguidi imputabili al richiedente o a terzi, al caso fortuito o di forza maggiore.
7. La presentazione della domanda di concessione comporta l'accettazione incondizionata di tutte le prescrizioni del presente avviso pubblico.

Art. 4 – Requisiti di ammissibilità

1. La domanda di concessione, corredata della documentazione obbligatoria, è ritenuta ammissibile a condizione che siano soddisfatti tutti i requisiti di seguito indicati:
- a) il progetto presentato deve essere pertinente al tema della celebrazione;
 - b) il soggetto richiedente alla data di presentazione della domanda di concessione deve possedere tutti i requisiti formali, previsti ai sensi di legge, che lo qualificano quale organizzazione compresa tra quelle indicate all'art. 2, comma 1;
 - c) il soggetto richiedente deve avere sede legale e operativa in Toscana;
 - d) **l'accesso del pubblico all'iniziativa** - per la quale il soggetto richiedente presenta la domanda di concessione - e ai materiali prodotti nell'ambito della stessa iniziativa, **deve essere gratuito**;
 - e) tutte le **attività**, risultanti dalla proposta progettuale, inerenti l'iniziativa per la quale è stata presentata la domanda di concessione devono essere **realizzate nel periodo compreso tra sabato 25 agosto e martedì 25 settembre 2018**;

f) l'iniziativa deve essere realizzata interamente nell'ambito del territorio della Toscana;

g) nel caso in cui la domanda di concessione sia presentata dal soggetto capofila di un gruppo di soggetti che promuovono in forma associata la stessa iniziativa (art. 2, comma 4), la domanda deve essere corredata da copia della convenzione o accordo di collaborazione o, in alternativa, da una dichiarazione resa dai legali rappresentanti di tutti i soggetti che formano l'associazione, come specificato al precedente art. 2, comma 4;

h) la domanda di concessione deve essere redatta su carta intestata del soggetto richiedente, firmata dal legale rappresentante o dal dirigente competente, secondo le modalità indicate all'art. 3, comma 3 e corredata dalla copia fotostatica del documento di identità del legale rappresentante-sottoscrittore;

i) la domanda di concessione deve pervenire al Consiglio regionale **entro e non oltre venerdì 20 luglio 2018**.

Art. 5 – Valutazione delle domande

1. Il Settore "Rappresentanza e relazioni istituzionali ed esterne. Comunicazione, URP e Tipografia" (da ora in poi settore competente) avrà cura di verificare l'ammissibilità delle domande in fase istruttoria, accertando la sussistenza dei requisiti formali ai sensi degli artt. 2, 3 e 4 del presente Avviso.
2. Le proposte progettuali ritenute ammissibili saranno valutate dal Settore competente alla luce dei criteri di seguito indicati, sulla base dei punteggi di cui all'art. 6:
 1. qualità del progetto;
 2. sostenibilità finanziaria del progetto;
 3. comunicazione e promozione dell'iniziativa;
 4. realizzazione dell'iniziativa in forma associata.
3. In caso di domande non ammissibili, sarà data formale comunicazione ai soggetti richiedenti da parte del Settore competente.

Art. 6 – Criteri di valutazione delle domande

1. Il Settore competente predispone un elenco delle proposte progettuali esaminate, con l'indicazione dei punteggi attribuiti e della compartecipazione finanziaria concedibile, sulla base dei criteri di seguito indicati:
 - **1° criterio: qualità del progetto (fino a un massimo 70 punti):**
 - 1) livello di pertinenza del progetto in rapporto al tema della celebrazione, (**da 0 a di 50 punti**), con particolare riguardo:
 - a) alla promozione della conoscenza del patrimonio storico nel territorio locale;
 - b) alla valorizzazione e fruizione dei siti archeologici interessati;
 - c) alla qualificazione dei soggetti individuati per la realizzazione del progetto (quali ad esempio la presenza di esperti, personalità di chiara fama, e il coinvolgimento di istituzioni universitarie o di alta cultura);
 - 2) chiarezza espositiva e completezza descrittiva delle attività nelle quali si articola la proposta (**da 0 a 10 punti**);
 - 3) coinvolgimento di pubblici diversi (**da 0 a 10 punti**).
 - **2° criterio: comunicazione e promozione dell'iniziativa (fino ad un massimo di 10 punti), con particolare riguardo:**
 - a) all'attività di promozione e comunicazione su stampa, radio, televisioni, web e social network;
 - b) alla distribuzione di prodotti editoriali;
 - **3° criterio: sostenibilità finanziaria dell'iniziativa (fino ad un massimo di 15 punti), con particolare riguardo:**
 - a) alla congruenza del piano previsionale di spesa in rapporto agli obiettivi e alle attività svolte (**da 0 a 10 punti**);
 - b) alla capacità di finanziamento attraverso risorse economiche proprie e/o concesse da altri soggetti rispetto al costo totale del progetto (**da 0 al 30%, punti 0; dal 31% al 50%, punti 2; oltre il 50%, punti 5**);
 - **4° criterio: realizzazione dell'iniziativa in forma associata con altri soggetti del territorio (5 punti).**

2. L'elenco delle proposte progettuali esaminate e valutate dal Settore competente - con l'indicazione dei punteggi attribuiti e della compartecipazione finanziaria concedibile, sulla base dei criteri di sopra indicati - è sottoposto all'Ufficio di presidenza per l'approvazione.
3. Qualora la somma totale delle compartecipazioni erogabili dovesse superare lo stanziamento complessivo di euro 42.000,00, gli importi concedibili a ciascun avente diritto potranno essere proporzionalmente ridotti in misura percentuale rispetto al superamento del limite degli stanziamenti sopraindicati.

Art. 7 – Compartecipazione, risorse disponibili e modalità di utilizzazione del logo del Consiglio

1. L'importo delle singole compartecipazioni non potrà superare il **70%** delle spese ammissibili, rilevabili in fase istruttoria dal piano previsionale di spesa e comunque non potrà superare l'importo di **5.000,00 euro**. Nel caso in cui l'iniziativa sia promossa da due o più soggetti in forma associata, nell'ambito di un accordo di collaborazione di cui all'art. 2 comma 4, , l'importo, fermo restando il 70% delle spese ammissibili, non potrà superare la somma di **7.000,00 euro**.
2. Il limite massimo della compartecipazione concedibile, pari al 70% delle spese ammissibili, si applica anche in sede di rendicontazione finale dell'iniziativa.
3. La somma complessivamente stanziata dal Consiglio regionale per la concessione di compartecipazioni finanziarie ai soggetti beneficiari di cui all'art. 2, comma 1, ammonta ad euro 42.000,00.
4. Il Settore competente comunica ai soggetti beneficiari la concessione delle compartecipazioni deliberate dall'Ufficio di Presidenza e contestualmente trasmette il logo del Consiglio regionale con le relative modalità di utilizzo. Il logo del consiglio regionale, unitamente al logo della "Giornata degli Etruschi, edizione 2018" **deve essere apposto sulle pubblicazioni oggetto delle compartecipazione concessa e sul materiale di comunicazione** (inviti, programmi, locandine ecc.) delle iniziative realizzate.
5. Il logo del Consiglio concesso nell'ambito delle celebrazioni della "**Giornata degli Etruschi**" può essere utilizzato solo nell'ambito dell'iniziativa per la quale è stata concessa la compartecipazione, escluso qualsiasi altro utilizzo, pena la revoca della compartecipazione concessa, fatta salva ogni altra azione posta a tutela dell'immagine del Consiglio regionale.

6. Le iniziative alle quali l'Ufficio di presidenza concederà la compartecipazione, saranno inserite nel programma delle celebrazioni della "Giornata degli Etruschi" 2018.

Art. 8 - Spese ammissibili e non ammissibili a compartecipazione

1. Per spese ammissibili si intendono tutti i costi riferibili all'arco temporale dell'organizzazione e realizzazione del progetto, direttamente coerenti con l'oggetto della compartecipazione e connessi alla realizzazione delle attività contemplate nel progetto. In sede di rendiconto tali costi devono risultare sostenuti dal soggetto richiedente, o dai soggetti contitolari del progetto in caso di presentazione dell'iniziativa o progetto in forma associata.
2. Sono ammissibili a compartecipazione le seguenti spese:
 - direttamente e strettamente riferibili all'attuazione dell'iniziativa;
 - direttamente intestate al soggetto beneficiario: **non sono ammessi scontrini fiscali**;
 - risultanti effettivamente sostenute e documentate contabilmente ai sensi della normativa vigente;
 - individuabili in una o più delle seguenti tipologie:
 - acquisto di beni strumentali non durevoli;
 - canone di locazione per l'utilizzo di locali, impianti o strutture. L'affitto dei locali deve riferirsi a contratti posti in essere appositamente per l'evento e non a contratti o a convenzioni preesistenti alla data di presentazione della domanda;
 - allestimento dei locali, impianti e strutture, scenografie, attività di montaggio e smontaggio;
 - pubblicità (inserzioni, manifesti, stampe, video);
 - servizi editoriali e tipografici per la stampa di volumi;
 - premi e riconoscimenti;
 - compensi per relatori, artisti ed esperti, la cui prestazione fa parte del programma dell'iniziativa e le relative spese di viaggio, vitto ed alloggio.
3. Non sono ammissibili a compartecipazione le seguenti spese:
 - ristrutturazione di beni immobili;
 - acquisto di beni durevoli;
 - acquisto addobbi e allestimenti floreali;
 - compensi ad amministratori, dirigenti, dipendenti e soci del soggetto beneficiario;
 - mera liberalità di qualunque genere, ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della l.r. 4/2009.

Art. 9 – Cumulabilità della compartecipazione finanziaria

1. La compartecipazione finanziaria concessa dall'Ufficio di presidenza è cumulabile con contributi, vantaggi economici e sponsorizzazioni concesse da altri soggetti pubblici e/o privati per la stessa iniziativa, fino alla concorrenza del costo totale della stessa.
2. Eventuali contributi, ausili finanziari e vantaggi economici ricevuti da altri soggetti pubblici e/o privati per la realizzazione dell'iniziativa o del progetto devono essere indicati nel rendiconto di cui all'art. 10 riportando l'importo e la denominazione del soggetto, pena la revoca della compartecipazione concessa.

Art. 10 – Rendiconto e liquidazione della compartecipazione

1. Il soggetto beneficiario, entro e non oltre 60 (sessanta) giorni dalla conclusione dell'iniziativa, deve presentare al Consiglio regionale il rendiconto dell'iniziativa, redatto sulla base del **modello di rendiconto (allegato D)** comprendente i documenti di seguito indicati, redatti su carta intestata del soggetto richiedente, timbrata e firmata dal legale rappresentante, a pena di non liquidazione:
 - a. **relazione** puntuale e dettagliata dello svolgimento dell'iniziativa, allegando copia dei prodotti realizzati e del materiale di comunicazione e pubblicizzazione;
 - b. **rendiconto finanziario** dell'iniziativa contenente la descrizione dettagliata di tutte le spese sostenute per la realizzazione. Il rendiconto finanziario deve essere coerente con il piano previsionale di spesa di cui all'art. 3, comma 2. Il rendiconto deve contenere l'elenco dei pagamenti **per un importo corrispondente al 100% delle spese sostenute, come da piano previsionale di spesa. Non potrà comunque essere liquidata una compartecipazione superiore al 70% della spesa complessiva effettivamente sostenuta, risultante dal rendiconto di spesa e documentata dai relativi giustificativi.**
2. La documentazione di cui al precedente comma 1, deve essere inviata al Consiglio regionale con le stesse modalità previste per la presentazione della domanda, di cui all'art. 3, comma 4, con la dicitura "Rendiconto Giornata degli Etruschi 2018".
3. Nel caso in cui l'iniziativa sia realizzata da più soggetti in forma associata, il rendiconto di cui al comma 2 deve essere presentato dal soggetto capofila ai sensi dell'art. 2, comma 4.

4. Il Consiglio regionale eroga al soggetto beneficiario la compartecipazione finanziaria in un'unica soluzione.
5. Nel caso in cui la compartecipazione finanziaria sia stata concessa per la stampa di un volume, il beneficiario è tenuto ad inviare almeno 5 (cinque) copie dell'opera al Settore competente.

Art. 11 - Revoca o rideterminazione della compartecipazione concessa

1. Il Settore competente, d'intesa con l'Ufficio di Presidenza, revoca la compartecipazione finanziaria concessa nei seguenti casi:
 - mancata conclusione dell'iniziativa entro il termine di cui all' art. 2, comma 3, (25 settembre 2018);
 - modifica sostanziale dell'iniziativa, risultante dal rendiconto, rispetto al progetto presentato con la partecipazione all'avviso pubblico;
 - modifica sostanziale nella composizione dell'associazione, nel caso di soggetti che si presentano in forma associata, di cui all'art. 2, comma 4;
 - inosservanza delle modalità di utilizzazione del logo del Consiglio regionale e uso improprio dello stesso;
 - inosservanza dell'obbligo dell'accesso gratuito all'iniziativa e ai materiali prodotti nell'ambito della stessa, di cui all' art. 4, comma 1;
 - mancata indicazione nel rendiconto dei contributi, ausili economici e sponsorizzazioni ricevuti, di cui all'art. 9;
 - mancata presentazione del rendiconto secondo le modalità e i termini di tempo previsti, ai sensi dell'art. 10.
2. Il Settore competente procede d'ufficio alla rideterminazione della compartecipazione finanziaria concessa nei seguenti casi:
 - nell'ipotesi in cui la spesa complessiva, effettivamente sostenuta, risultante dal rendiconto e documentata dai relativi giustificativi, non rispetti la percentuale massima di compartecipazione concedibile dal Consiglio regionale, di cui all'art. 7, comma 1;
 - nei casi in cui la somma della compartecipazione e dei contributi ottenuti da altri soggetti sia superiore al costo dell'iniziativa;
 - nei casi in cui venga a mancare l'accordo di collaborazione per la realizzazione del progetto o dell'iniziativa rispetto a quanto dichiarato in sede di domanda, ai sensi dell'art. 2, comma 4, del presente avviso.

Art. 12 - Verifiche e controlli

1. Il Consiglio regionale effettuerà controlli sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive di atto notorio, ai sensi dell'art. 71 e segg. del D.P.R. 445/2000 e sulle autocertificazioni presentate dai soggetti beneficiari a rendiconto, secondo le modalità previste dalla normativa vigente. In caso di non veridicità di fatti o informazioni presenti nella dichiarazione, il dichiarante decade dal beneficio concesso ai sensi del D.P.R. 445/2000 sopra indicato, ferme restando le sanzioni penali previste.

Art. 13 - Pubblicità e comunicazioni

1. L'avviso pubblico e la modulistica sono scaricabili dal sito istituzionale del Consiglio regionale all'indirizzo: www.consiglio.regione.toscana.it nella sezione "Avvisi, gare e concorsi" e sul BURT. Per ulteriori informazioni e chiarimenti gli interessati possono rivolgersi al Settore "Rappresentanza e relazioni istituzionali ed esterne. Comunicazione, URP e Tipografia", contattando:
 - Anna Giulia Fazzini 055/23.87.778 - ag.fazzini@consiglio.regione.toscana.it
 - Cinzia Sestini: 055/23.87.285 - c.sestini@consiglio.regione.toscana.it
 - Nicola Terracone 055/23.87.277 - n.terracone@consiglio.regione.toscana.it
2. L'elenco delle compartecipazioni finanziarie concesse è pubblicato sul sito istituzionale del Consiglio regionale e a tutti i soggetti ne è data comunicazione.

Art. 14 -Trattamento dei dati personali

1. Le compartecipazioni concesse ed erogate in ciascun esercizio finanziario sono pubblicate sul sito web del Consiglio regionale, secondo le modalità previste dalla normativa vigente in materia di trasparenza, e comunque, nel rispetto dei principi sul trattamento dei dati personali.
2. Ai sensi dell'articolo 13 del Reg. UE/679/2016 i dati personali, raccolti ai fini dello svolgimento del presente avviso pubblico, saranno trattati in modo lecito, corretto e trasparente. Il Consiglio regionale della Toscana è il titolare del trattamento (dati di contatto: Via Cavour, 2 - 50129 Firenze; consiglioregionale@postacert.toscana.it).
3. Il conferimento dei dati, che saranno trattati dal personale autorizzato con modalità manuale e informatizzata, è obbligatorio e il loro mancato conferimento preclude i benefici derivanti dall'Avviso. I dati raccolti non saranno oggetto di comunicazione a terzi, se non per obbligo di legge e non saranno oggetto di diffusione.

4. I dati raccolti saranno conservati presso gli uffici del Responsabile del procedimento (Settore Rappresentanza e relazioni istituzionali ed esterne. Comunicazione, URP e Tipografia) per il tempo necessario alla conclusione del procedimento stesso, saranno poi conservati in conformità alle norme sulla conservazione della documentazione amministrativa.
5. Il soggetto titolare dei dati ha il diritto di accedere ai dati personali che lo riguardano, di chiederne la rettifica, la limitazione o la cancellazione se incompleti, erronei o raccolti in violazione della legge, nonché di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi rivolgendo le richieste al Responsabile della protezione dei dati (urp_dpo@regione.toscana.it). Può inoltre proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali, seguendo le indicazioni riportate sul sito dell'Autorità (<http://www.garanteprivacy.it/web/guest/home/docweb/-/docweb-display/docweb/4535524>).

Art. 15 – Responsabile del Procedimento

1. Responsabile del procedimento amministrativo è la dott.ssa Cinzia Sestini, funzionario del Settore Rappresentanza e relazioni istituzionali ed esterne. Comunicazione, URP e Tipografia.
2. Il Settore competente, ai fini del presente avviso pubblico, è il Settore Rappresentanza e relazioni istituzionali ed esterne. Comunicazione, URP e Tipografia. Dirigente: dott.ssa Chiaretta Silla.
3. Responsabile del trattamento dei dati relativi ai soggetti beneficiari è il dirigente del Settore Rappresentanza e relazioni istituzionali ed esterne. Comunicazione, URP e Tipografia, dott.ssa Chiaretta Silla: Tel: 055/238.70.06 – e-mail: c.silla@consiglio.regione.toscana.it.